



# COMUNE DI LUCO DEI MARSÌ

P. 850  
N. R. 58

28 GEN. 2018

## CANCELLAZIONE PER IRREPERIBILITA' DAL REGISTRO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

Cancellazione per irreperibilità ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 223/89.

### COMUNE DI LUCO DEI MARSÌ

ADDI' 28/01/2018

#### L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

**VISTI** gli atti d'ufficio dai quali risulta accertata la irreperibilità dei sigg. **RAHMANI SELATIN** nato a Novakje (Mac.) il 16.01.1970, **RAHMANI ALBINA** nata a Tetovo il 08.09.1995, **RAHMANI ALBANA** nata a Tetovo il 09.09.1998 e **RAHMANI ALBAN** nato a Tetovo il 01.12.2001;

**VISTA** la segnalazione di cancellazione anagrafica resa per iscritto dalla sig.ra R.A. proprietario dell'immobile ceduto in locazione;

**CONSIDERATO** che l'alloggio è occupato ora da altre persone;

**VISTA** la Legge 24.12.1954 n. 1228 recante:

“Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente”;

**VISTO** il D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 recante:

“ Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”;

**RITENUTO** che nel caso concreto, ricorrono i motivi per dare corso, in applicazione all'art. 11, comma 1, lett. c) del richiamato D.P.R. n. 223/89, alla sua cancellazione da questo registro della popolazione residente;

#### DISPONE

la cancellazione per irreperibilità dal registro della popolazione residente del Comune di Luco dei Marsi delle persone di seguito elencate con decorrenza dalla data odierna;

- **RAHMANI SELATIN** nato a Novakje (Mac.) il 16.01.1970,
- **RAHMANI ALBINA** nata a Tetovo il 08.09.1995,
- **RAHMANI ALBANA** nata a Tetovo il 09.09.1998
- **RAHMANI ALBAN** nato a Tetovo il 01.12.2001;

## DISPONE ALTRESI'

che copia del presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio comunale per 20 giorni consecutivi e che successivamente venga trasmesso, munito degli estremi di pubblicazione, per i provvedimenti e gli adempimenti di rispettiva competenza:

al Prefetto della Provincia dell'Aquila;

alla Unità Sanitaria locale;

alla Questura di l'Aquila;

agli uffici comunali.

In relazione al combinato disposto degli artt. 3 e 8 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.

## RENDE NOTO

Che avverso al presente provvedimento può essere presentato ricorso, entro 30 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo pretorio, al Prefetto della Provincia dell'Aquila ai sensi della L. 24.12.1954 n. 1228 – DPR 30 maggio 1989, 223, o ricorso giurisdizionale al Tribunale ordinario secondo le procedure previste dalla legge;

- che il responsabile del procedimento è questo ufficio anagrafico.

Il Resp. Ufficio Anagrafe

Iezzi Giuseppina



Il Resp. del Servizio

Dott.ssa Antonella Alfidi